



Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo  
Servizio Politiche Industriali  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI  
BOLOGNA

AI COMPONENTI DELLE CPA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIALE ALDO MORO 22  
40127 BOLOGNA

ALLA CLAI  
VIA LEONARDO DA VINCI 5  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere su adempimenti contributivi ENPALS e Gestione Artigiani  
INPS**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 1 Settembre 2006 prot. n. 39262 in merito all'oggetto, nella seduta del 20 febbraio 2007 ha deciso quanto di seguito.

Il DM 15/3/05 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, reca la "Integrazione e

ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Enpals".

All'interno dell'elencazione contenuta in tale decreto, il punto 20 annovera "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, **palestre, sale fitness**, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi".

Le imprese esercenti attività di palestra e fitness, già a far tempo dal parere del Consiglio Nazionale per l'Artigianato espresso il 18/12/96, vengono ritenute come svolgenti "in forma imprenditoriale un'attività di servizio alla persona che rientra nella sfera di applicazione della legge quadro per l'artigianato".

A tale indirizzo si sono sempre attenute le CPA dell'Emilia Romagna e questa CRA per l'iscrizione all'Albo Artigiani di tali imprese.

La questione può essere risolta attraverso il confronto delle norme che disciplinano le assicurazioni sociali obbligatorie delle due categorie in trattazione: i lavoratori dello spettacolo e gli artigiani.

Va premesso che i **titolari** di palestre (imprese), dato che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione, se in possesso dei requisiti propri degli imprenditori artigiani così come definiti dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 rimangono iscritti all'apposita gestione speciale istituita presso l'INPS dall'articolo 3 della medesima legge n.463/1959.

La normativa del DM 15/3/05 in effetti esclude i titolari delle imprese; il problema di armonizzazione si pone in relazione ai **dipendenti** di tali imprese.

In merito la stessa Enpals ha emanato la circolare n. 7 del 30/3/06 in cui precisa che il richiamo ad "impiegati ed operai" va riferito a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese che utilizzino i gestiscano i suddetti impianti in via non occasionale.

Ciò comporta di riflesso che se gli istruttori prestino la propria opera con rapporto di lavoro autonomo devono essere classificati nel settore e nella classe corrispondenti all'attività esercitata in quanto il committente, che nella fattispecie può essere una impresa dello spettacolo, è irrilevante ai fini dell'inquadramento

Il Consiglio di Stato adunanza della sezione II del 13 giugno 1984 osserva innanzi tutto che, nel sistema previdenziale italiano, l'INPS si caratterizza quale istituto previdenziale per la generalità dei lavoratori, mentre l'iscrizione ad altri istituti (come ad es. l'ENPALS) rappresenta l'eccezione, fondata su disposizioni speciali che, come tali, sono di stretta interpretazione.

In primo luogo deve essere accertato se l'attività di palestra e fitness rientri fra quelle "tipiche" dello spettacolo e dello sport ovvero possa essere espletata anche al di fuori di tale settore economico.

Il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, con Circolare n. 98 del 9 ottobre 1981, aderendo alla richiesta avanzata dagli stessi INPS ed ENPALS, ha chiarito che l'elemento essenziale per l'identificazione degli appartenenti alla categoria degli

addetti agli impianti sportivi e' rappresentato dal perseguimento da parte dell'impresa o dell'organismo (circolo, club, associazione, ecc.) di finalita' sportive, indipendentemente da qualsiasi scopo agonistico o di spettacolo

Semberebbe pertanto che i suddetti lavoratori subordinati debbano essere iscritti all'ENPALS, indipendentemente da dove svolgano la loro attività sportiva, in ogni impianto o luogo idoneo a tal scopo, e restino assoggettati all'obbligo del contributo indipendentemente quindi dalla natura giuridica del proprio committente.

Va poi precisato che è ricorrente la fattispecie di palestre dove non vengono effettuate attività sportive ma attività diretta a conseguire risultati estetici o recupero motorio.

Tali ultime attività, non configurandosi pertanto come attività con finalità sportive propriamente dette, non possono essere ricomprese nel settore né i dipendenti assicurati all'ENPALS. Pertanto, in conformità a quanto sopra, la classificazione previdenziale delle attività espletate per la cura estetica o riabilitativa dovrà essere effettuata nel settore terziario o nel settore artigianato, per le imprese artigiane. (si veda in merito la Circolare INPS n. 164 del 21 agosto 2001)

Un capitolo a parte è costituito dalle associazioni e le società di capitali non lucrative che operano in quei settori per i quali le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva non applicano la legge sul professionismo sportivo (Legge 23/3/81 n. 91) possono stipulare contratti di lavoro dipendente soltanto con **impiegati, operai/addetti agli impianti sportivi**, perché il diritto sportivo vieta di intrattenere rapporti di lavoro subordinato con gli "sportivi dilettanti" (atleti, istruttori, direttori tecnici, massaggiatori).

Questi ultimi quali **massaggiatori, istruttori e direttori tecnici** (ad esclusione degli atleti) che prestino opera a pagamento presso associazioni e società di capitali non lucrative sportive, continuano a rientrare ai fini del diritto sportivo nella categoria degli "sportivi dilettanti", e quindi in assenza di un contratto di lavoro dipendente ed indipendentemente dal vincolo ad uno o più impianti "gestiti" dal sodalizio sportivo, non sembrerebbero iscrivibili all'ENPALS.

Infine, si precisa che le due contribuzioni sono alternative fra loro: per meglio dire sono obbligatorie ed esclusive, nel senso che l'assicurazione gestita da uno dei due enti esclude l'analoga assicurazione gestita dall'altro ente; pertanto, in corrispondenza della medesima prestazione di lavoro, non può essere consentito in alcun caso, nemmeno sotto la forma di prosecuzione volontaria, il versamento di contributi ad entrambe le gestioni sopra citate (vedasi in proposito anche la circolare INPS n. 213 del 9 ottobre 1998).

Al riguardo della sorte di un'eventuale doppia contribuzione effettuata, va tenuto presente comunque che i versamenti contributivi dovranno considerarsi efficaci in una delle gestioni alla quale sono affluiti e che in tal senso sono state fornite precisazioni a suo tempo con opportune circolari sia da parte dell'INPS che dell'ENPALS.

Ricorrendo tale ipotesi, i contributi versati all'altra delle due gestioni dovranno essere considerati indebiti in quanto non potranno dar luogo alla liquidazione di due trattamenti pensionistici indipendenti e, pertanto, dovranno essere rimborsati.

Per coloro che invece possono legittimamente far valere contributi presso ambedue gli enti, il DPR n. 1420/1971 all'art. 16 sancisce che la domanda di pensione può essere presentata all'uno o all'altro degli enti predetti e dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati presso i due enti; la competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una prevalente contribuzione; la competenza a decidere la domanda di pensione è comunque attribuita all'ENPALS qualora l'assicurato possa far valere presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.

Il Presidente CRA  
Glaucio Cavassini